

Impugnazione del riconoscimento della prole

Luisella da tempo ha relazione con Filugello.

Diventata madre di Miretta, non vede più Filugello, che è sparito come neve al sole.

Passato qualche anno, trova Elio che, per togliere il disonore a Luisella, è disposto a riconoscere Miretta e la riconosce. Perciò al « civile » Miretta diventa figlia naturale di Elio e Luisella.

Ma... Filugello ha rimorsi di coscienza.

Voleva anche bene a Luisella. Per cui si decide e va dai parenti di Luisella dicendosi pronto:

- 1) a riconoscere Miretta;
- 2) a sposare Luisella;
- 3) a legittimare Miretta.

Ma come fare ad aiutare Filugello, ora che Elio ha riconosciuto e dato il nome a Miretta?

RICONOSCIMENTO E COGNOME DEI FIGLI NATURALI

L'art. 250 del Codice civile dice: « *Riconoscimento*: - Il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre e dalla madre tanto congiuntamente quanto separatamente.

« Il riconoscimento non può essere fatto dal padre che non ha raggiunto i diciotto anni e dalla madre che non ha raggiunto i quattordici anni, a meno che avvenga in occasione del loro matrimonio ».

Art. 262: « *Cognome del figlio*. - Il figlio naturale assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, o quello del padre, se congiuntamente o separatamente è stato riconosciuto da entrambi i genitori ».

Per cui l'ufficiale di stato civile accetta quanto gli viene dichiarato.

Nel caso, però, viene dichiarato un falso e per di più in atto pubblico.

Ma siccome bisogna anche riconoscere la bontà di cuore di Elio prima, e la voglia di riparare di Filugello poi, è bene cercare di portare aiuto.

IMPUGNAZIONE

1) Il Codice civile all'art. 263 dice: « *Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità*. - Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.

« L'impugnazione è ammessa anche dopo la legittimazione.

« L'azione è imprescrittibile ».

Convieni, di conseguenza, promuovere causa civile, dimostrando, con l'aiuto di un buon avvocato, che era lontana l'intenzione di dolo.

2) Oggi talvolta, nella ricerca della paternità di un figlio, viene imposto l'esame del sangue. L'appartenenza ad un medesimo gruppo sanguigno è, quantunque non apodittica, una buona prova.

Orbene, nel caso, si potrebbe ricorrere anche a tale prova.

L'addurre al giudice che Miretta è dello stesso gruppo sanguigno di Filugello e non di Elio, importa una incisività nella causa promossa, non indifferente.

3) Si otterrà così una *sentenza* attraverso il giudice, ed in seguito si potrà fare il regolare riconoscimento (nella speranza che il magistrato risolva tutto in sede civile e non passi alla sede penale la vertenza).

L'ordinamento dello stato civile (*decreto legge 9 luglio 1939 n. 1238*, titolo V, capo II, n. 86) dice: « La sentenza passata in giudicato, che accoglie l'impugnazione dell'atto di riconoscimento, è comunicata a cura del pubblico ministero o è notificata dagli interessati all'ufficiale dello stato civile, che ne fa annotazione in margine all'atto di riconoscimento ed in calce all'atto di nascita, riproducendone integralmente il dispositivo nella parte che si riferisce all'accoglienza della impugnazione.

« Nel caso di rigetto dell'impugnazione, qualora questa sia stata annotata in margine all'atto di riconoscimento e in calce all'atto di nascita, la sentenza è parimenti comunicata o notificata all'ufficiale dello stato civile affinché annoti, di seguito alle precedenti annotazioni, anche il rigetto dell'impugnazione ».

E il n. 87 soggiunge: « Il riconoscimento di un figlio già riconosciuto dall'altro genitore deve essere comunicato, a cura dell'ufficiale dello stato civile, al procuratore della Repubblica, il quale provvede a darne notizia agli interessati ».

4) Celebrato il S. Matrimonio, si farà la legittimazione in chiesa, che otterrà pure gli effetti civili.

(*Istruzione S. C. dei Sacramenti 1 luglio 1929*) n. 45: « Quanto alla legittimazione dei figli, il susseguente matrimonio, celebrato secondo la legge canonica, e trascritto agli effetti civili, rende legittimi i figli naturali anche ai detti effetti; però gli sposi dovranno farne il riconoscimento dinnanzi al parroco, indicando il nome e la data di nascita, affinché ciò sia inserito nella redazione dell'atto di matrimonio, a condizione che non faccia ostacolo un impedimento della legge civile ».

CAB. PIETRO SPADA

del'Ufficio matrimoniale nella Curia Arcivescovile di Milano